

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Il Portico di San Giuseppe ODV"

1. DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una libera Associazione denominata **"Il Portico di San Giuseppe ODV"** (d'ora in avanti **Associazione**).

1.2. L'Associazione è iscritta o si iscriverà nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e la sua denominazione, da utilizzare anche in qualsiasi atto, corrispondenza, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sarà **"Il Portico di San Giuseppe ODV"**. Resta inteso che l'utilizzo dell'acronimo **"ODV"** o della locuzione **"Organizzazione di Volontariato"** sarà subordinato, ad ogni modo, all'iscrizione dell'Associazione nella relativa Sezione del R.U.N.T.S.

2. SEDE E DURATA

2.1. L'Associazione ha sede legale in Bologna ed esercita la propria attività, in particolare, nel territorio dell'Area metropolitana di Bologna.

2.2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

2.3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie o operative.

2.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione è un ente del Terzo Settore disciplinato dal Libro I del Codice civile e dal D.lgs. 117/2017, con natura di organizzazione di volontariato, e nasce nel contesto delle attività caritative svolte presso la Parrocchia di S. Giuseppe Sposo a Bologna, a sostegno di persone e famiglie sofferenti per difficoltà economiche, familiari e sociali, favorendo il recupero di qualità di vita, dignità e fiducia.

3.2. Nel contrasto alla povertà, l'Associazione si orienta in particolare alle necessità primarie dell'alimentazione, della salute, dell'abitazione, dell'educazione e della partecipazione alla società.

3.3. L'Associazione svolge la propria attività in maniera sussidiaria e complementare alla Parrocchia stessa e alla Caritas Parrocchiale, riconoscendosi nella comune ispirazione della fede cristiana, nei valori di fratellanza e carità e nella considerazione prioritaria della centralità della figura umana.

L'Associazione mantiene piena autonomia organizzativa, gestionale e decisionale, riconoscendo alla Parrocchia e al Parroco pro-tempore un ruolo di riferimento e orientamento in ambito etico e morale.

Inoltre, opera in maniera coordinata con le altre iniziative presenti sul territorio e, in particolare, con i servizi sociali territoriali.

3.4. L'Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi (art. 5, c. 1 del D.lgs. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

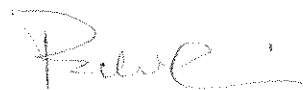
a) interventi e servizi sociali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;

n) cooperazione allo sviluppo;

q) alloggio sociale e attività di accoglienza;



r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Al fine di perseguire le predette finalità, l'Associazione sviluppa annualmente, sentite le indicazioni della Parrocchia, un proprio progetto di attività. In particolare, a titolo esemplificativo, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione, anche in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe Sposo, con la Caritas parrocchiale, con i servizi sociali territoriali e con altri enti pubblici o privati, intende porre in essere le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali:

attività di ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno in favore di persone e famiglie in condizioni di povertà o fragilità economica, familiare, abitativa o sociale. Tali attività comprendono la definizione di percorsi personalizzati volti al recupero di autonomia, dignità, qualità della vita e partecipazione alla comunità.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

attività di sostegno educativo e formativo, accompagnamento scolastico, universitario e professionale, orientamento, tutoraggio, corsi e laboratori, anche di alfabetizzazione linguistica, digitale, informatica e di educazione musicale, rivolti a minori, giovani, adulti e persone in condizioni di fragilità.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali:

incontri, laboratori, eventi, iniziative musicali, artistiche, culturali, ricreative e aggregative, nonché produzione e diffusione di materiali informativi, educativi o divulgativi. Tali attività sono rivolte alla comunità e, in particolare, a persone in condizioni di fragilità o isolamento, al fine di favorire socializzazione, partecipazione, solidarietà, cultura del volontariato e inclusione sociale.

n) cooperazione allo sviluppo:

promozione, sostegno e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e sviluppo umano in favore di comunità, enti e istituzioni operanti in contesti di povertà, marginalità o carenza di servizi essenziali. Tali attività potranno riguardare percorsi educativi, scolastici, formativi e professionalizzanti, iniziative di sviluppo sociale ed economico, sostegno all'infanzia, ai giovani e alle donne, rafforzamento delle comunità locali, supporto a strutture e servizi territoriali, anche mediante volontari presenti nei luoghi di intervento, assistenza a distanza, raccolta fondi, invio o erogazione di contributi, beni, servizi e supporto organizzativo.

q) alloggio sociale e attività di accoglienza:

gestione, diretta o in collaborazione con altri enti, di spazi di ospitalità temporanea per persone in condizioni di fragilità o emergenza abitativa, con particolare attenzione a giovani privi di adeguato supporto familiare e impegnati nelle prime esperienze formative o lavorative, accompagnati in percorsi di autonomia personale, abitativa, lavorativa e sociale.

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:

attività di ascolto, orientamento, accoglienza e accompagnamento di persone migranti o di origine straniera, con particolare attenzione ai percorsi di integrazione sociale, abitativa, educativa, formativa e lavorativa, anche attraverso relazioni di prossimità, supporto nell'accesso ai servizi territoriali e valorizzazione delle competenze personali.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale:

interventi di aiuto materiale, economico o relazionale rivolti a persone, famiglie o comunità in condizioni di povertà, fragilità o esclusione sociale, nonché mediante sostegni a distanza, fondi di

solidarietà e raccolte fondi destinati a integrare e rendere possibile lo svolgimento delle attività sociali, educative, formative, abitative, di accoglienza, integrazione e cooperazione internazionale previste dal presente articolo.

3.5. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 117/2017.

3.6. L'Associazione può svolgere, inoltre, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile. L'individuazione delle eventuali attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

3.7. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3.8. L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, può aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, nazionale, estero o internazionale, anche ricevendo ed erogando contributi.

4. SOCI

4.1. L'Associazione è costituita da un numero illimitato di associati, comunque non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Qualora il numero degli associati divenga inferiore a quanto indicato, esso sarà integrato entro un anno.

4.2. Possono essere ammessi tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, senza discriminazioni. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

4.3. L'ammissione deve essere decisa dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la relativa deliberazione all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, la delibera deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato, il quale può proporre ricorso entro i successivi 30 giorni all'Assemblea che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nel merito alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4.4. I soci versano una quota annua non inferiore a quanto determinato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

4.5. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

4.6. In particolare tutti i soci, secondo le modalità di seguito indicate, hanno il diritto di partecipare alle attività associative, di consultare, a proprie spese, i bilanci dell'Associazione e i verbali dell'Assemblea, di concorrere alle deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti associativi che dovessero essere adottati dall'Assemblea e alle deliberazioni di nomina degli organi dell'Associazione, rispetto alle quali ciascun socio, purché maggiorenne, ha sia il diritto di elettorato attivo, sia il diritto di elettorato passivo. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.



4.7. L'Associazione assicura una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; salvo quanto previsto al successivo art. 4.8., è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.8. La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

4.9. Il recesso produce effetto dalla data in cui viene comunicato in forma scritta, anche per posta elettronica, al legale rappresentante dell'Associazione.

4.10. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, una volta sentito l'interessato, solo nell'ipotesi in cui sussista una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo, il venir meno della condizione di cui all'art. 4.2 o la sopravvenuta indegnità del socio a conservare la posizione di associato, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione, o incompatibile con le finalità della stessa, ovvero di gravi inadempimenti agli obblighi discendenti a suo carico dalla legge, dallo statuto o dalle delibere degli organi associativi. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato per iscritto al socio, il quale, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nel merito alla sua prima seduta utile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica esclusione del socio, senza necessità di alcuna formalità.

4.11. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di scioglimento del rapporto che li lega all'associazione.

4.12. Il recesso o l'esclusione del socio determinano l'automatica decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

5. VOLONTARI

5.1. I volontari sono persone che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito presso l'Associazione.

5.2. L'Associazione tiene un apposito registro dei volontari che svolgono attività non occasionale, in conformità all'art. 17, c. 1 del D. Lgs. 117/2017.

5.3. I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

6. PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito, fra l'altro:

a) dalle quote versate dai soci;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;

c) dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

6.2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone, in particolare:

a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati all'Associazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità istituzionali diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

7. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

7.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, coincidendo con l'anno solare.

7.2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Ricorrendone i limiti normativi, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

7.3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

7.4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia, comunque, ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

7.5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

7.6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

8. RAPPORTO DI LAVORO

8.1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l'attività.

8.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari coinvolti.

9. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

9.1. L'Associazione esclude la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o scioglimento.

9.2. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente statuto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

10. ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

11. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo degli associati.

11.2. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera recante indicazione di giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie all'ordine del giorno e spedita, anche per posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.



11.3. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è prevista la possibilità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, consentire la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione e garantire l'esercizio del diritto di voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11.4. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (art. 25 D. Lgs. 117/2017):

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- Modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;
- Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11.5. Inoltre, l'Assemblea

- approva l'eventuale relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

11.6. Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.

11.7. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

11.8. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.9. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie o sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, l'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.10. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

11.11. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui il voto segreto sia previsto dalla legge o sia richiesto da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

11.12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

11.13. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

11.14. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dall'Assemblea stessa.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ente. È composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

12.2. Il Consiglio, salva diversa deliberazione assembleare, dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

12.3. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione

sino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

12.4. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

12.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere, con avviso spedito, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

12.6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

12.7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

12.8. Le riunioni del Consiglio, che possono essere aperte a uno o più soci o terzi, sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

12.9. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Consiglio lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

12.10. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. In particolare, nell'ambito dell'ordinaria gestione i suoi compiti sono:

- predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, ivi inclusa l'elaborazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (se obbligatorio o, comunque, ritenuto opportuno da parte del Consiglio Direttivo stesso) e degli eventuali regolamenti interni;
- esecuzione delle delibere assembleari;
- deliberazione in merito all'adesione di un nuovo socio;
- individuazione delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- deliberazione in ordine all'esclusione dei soci e recepimento, con delibera, delle comunicazioni di recesso provenienti dai soci;
- stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, ivi inclusi quelli relativi all'eventuale personale dipendente;
- compimento di tutti gli atti e le operazioni funzionali alla corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti di diritto all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento tra le stesse.

12.11. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti singolarmente considerati (Consiglieri Delegati), e/o ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, fra cui il Presidente e il Segretario, anche con facoltà di sub-delega.

13. PRESIDENZA

13.1. Il Presidente dell'Associazione, nonché il Vicepresidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, fra i suoi membri eletti componenti del Consiglio Direttivo. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

13.2. Il Presidente ed il Vicepresidente hanno, anche in via disgiunta fra loro, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne esegue o ne fa eseguire le deliberazioni ed esercita gli eventuali ulteriori poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

13.4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.

13.5. Il Presidente ha, fra l'altro, la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

13.6. Il Vicepresidente affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, esercitando in tali circostanze i medesimi poteri.

14. GRATUITÀ DELLE CARICHE

14.1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento del mandato, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea e dalla normativa vigente.

15. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

15.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o, comunque, allorché se ne ravvisi l'opportunità. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile.

15.2. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione.

16. SCIoglimento

16.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci a maggioranza dei tre quarti degli associati. La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni e i diritti e che estinguano le obbligazioni in essere.

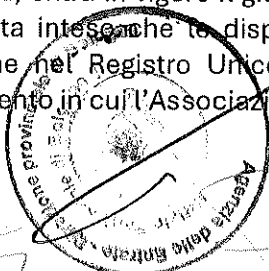
16.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in ogni caso, ad altri enti aventi finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

17. CLAUSOLA FINALE E REGIME TRANSITORIO

17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e le pertinenti disposizioni di legge.

17.2. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta nel medesimo.

AGENZIA A.T. 10
1198
13/7/26



Francis Gatti

Paolo Capol...